

Publicato il 25/05/2017

N. 02218/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01672/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2017, proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V. Barberini, 36;

contro

Barivela s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto presso Studio Placidi Srl in Roma, via Cosseria, 2;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comune di Bari, Autorità Portuale del Levante, Provveditorato Interregionale di Puglia e Basilicata, Comando Zona Fari, Comando Marittimo Sud, Comando Provinciale Vv.Ff. di Bari, Direzione Regionale

per la Puglia, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Asl Bari, non costituiti in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Bari, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00092/2017, resa tra le parti, concernente annullamento, previa concessione misure cautelare, del provvedimento del dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia, prot. n. AOO-108/0015089 del 21/10/2016, con cui all'esito della Conferenza di Servizi svoltasi in data 18/10/2016, è stata disposta "l'archiviazione agli atti della domanda" di concessione demaniale, presentata dalla Società Barivela, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto nell'ambito del "Porto Vecchio" di Bari; del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 18.10.2016 e relativi pareri negativi ivi richiamati e/o allegati, resi dalle Amministrazioni convocate a partecipare alla riunione, trasmesso alla ricorrente con il suddetto provvedimento di archiviazione; di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto , ivi compresa la nota prot. n. AOO -108/0012733 del 21/09/2016 con cui il Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia ha indetto la seduta"conclusiva" della Conferenza di Servizi.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Barivela s.r.l. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Bari e del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e

dell' Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata e del Ministero dell' Interno e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Francesconi e D'Ambrosio;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l' appello cautelare appare sostenuto da sufficienti elementi di *fumus boni iuris*, fondandosi il provvedimento di archiviazione del procedimento introdotto dalla domanda di concessione demaniale su pareri negativi che, *prima facie*, salvo il necessario approfondimento in sede di cognizione di merito, non appaiono viziati;

Ritenuto che, a tale fine, l' udienza pubblica risulta già fissata dal Tribunale amministrativo regionale alla data del 19 dicembre 2017;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l' appello (Ricorso numero: 1672/2017) e, per l' effetto, in riforma dell' ordinanza impugnata, respinge l' istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall' Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l' intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Fantini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO